



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LECCO

Liquidazione 11/25  
Seuf. 29/25  
Rep. 31/25

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Presidente  
Giudice  
Giudice rel

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario RG 33/25 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII promosso su istanza depositata in data 12.5.2025;

**DA**

- letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi, ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in
- rilevato che sussiste la legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile;
- rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;



- considerato che da quanto si evince dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, l'istante è proprietario di beni immobili e mobili e percepisce una pensione INPS, per cui sussiste il presupposto di cui all'art 268 comma 3 quarto periodo CCII e cioè "è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori":
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII posto che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 125.620,33 come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dalle pensioni INPS;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
- ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;

**P.Q.M.**

- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni .
- NOMINA Giudice Delegato
- NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi ;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinquies e 155-sexies disp att. cpc:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- b) chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;

- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;

- AVVISA che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;



- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 29.5.2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

**TRIBUNALE DI LECCO**  
Depositato in Cancelleria

oggi 1-3 GIU. 2025



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

